

Contro il matrimonio tra omosessuali

Chiesa d'Inghilterra,
Conferenza dei vescovi cattolici
d'Inghilterra e Galles

«L'istituzione del matrimonio non ha mai impedito lo sviluppo di altre forme di amicizia o relazione umana..., ma a esse non è mai stato dato il nome di "matrimonio". Il matrimonio è quindi unico e distinto da tutte le altre relazioni umane» (vescovi cattolici). E «modificare la natura del matrimonio per tutti sarebbe divisivo e non apporterebbe evidenti vantaggi legali, dati i diritti già conferiti dalle unioni civili» alle coppie omosessuali (Chiesa d'Inghilterra). Inviata il 12 giugno 2012 all'Ufficio governativo per le parità, che ha promosso una consultazione sul diritto delle coppie omosessuali a contrarre matrimonio, le Risposte alla consultazione «Parità nel matrimonio civile» da parte della Chiesa di stato anglicana e della Conferenza dei vescovi cattolici d'Inghilterra e Galles esprimono parere negativo: in primo luogo perché la natura del matrimonio non è modificabile per legge; e in secondo luogo perché l'assicurazione che il matrimonio religioso rimarrebbe escluso dalla modifica è impropria – in quanto l'istituzione è unica, a prescindere dalla forma con cui viene contratta – e incerta sulla base del diritto.

Stampa (15.6.2012) da sito web www.churchofengland.org e www.catholic-ew.org.uk. Nostra traduzione dall'inglese. Cf. Regno-att. 16,2012,157.

La natura del matrimonio

Chiesa d'Inghilterra

La Chiesa d'Inghilterra non può dare il proprio sostegno alla proposta di consentire a «tutte le coppie, a prescindere dal loro genere, la possibilità di celebrare un matrimonio civile».

Una simile azione altererebbe l'intrinseca natura del matrimonio come unione di un uomo e di una donna custodita nelle istituzioni umane nel corso di tutta la storia. Il matrimonio apporta benefici alla società in molti modi, non soltanto promuovendo la reciprocità e la fedeltà, ma riconoscendo anche una fondamentale complementarità biologica che, per molti, include la possibilità della procreazione.

Negli anni recenti abbiamo dato il nostro sostegno a svariate modifiche legislative per rimuovere ingiustificate discriminazioni e garantire maggiori diritti legali alle coppie dello stesso sesso e accogliamo con favore il fatto che le precedenti disparità legali e materiali fra relazioni eterosessuali e omosessuali siano state affrontate in modo soddisfacente. Modificare la natura del matrimonio per tutti sarebbe divisivo e non apporterebbe evidenti vantaggi legali, dati i diritti già conferiti dalle unioni civili. Crediamo anche che imporrebbe, per ragioni essenzialmente ideologiche, un nuovo significato a un termine così familiare e fondamentale come il matrimonio sarebbe fortemente avventato.

Il documento della consultazione implica erroneamente che vi siano due categorie di matrimonio, quello «civile» e quello «religioso». Ciò significa confondere la cerimonia nuziale con l'istituto del matrimonio. L'asserzione che il «matrimonio religioso» non verrebbe toccato dalle proposte avanzate è quindi non vera, poiché cambiare la concezione che lo stato ha del matrimonio fondamentalmente significa che verrebbe cambiata anche la natura dei matrimoni celebrati nelle chiese e negli altri luoghi di culto.

È verosimile che non si rivelerà sostenibile da un

punto di vista legale rimuovere il concetto di genere dal matrimonio e lasciarlo per le unioni civili. È verosimile che non si rivelerà politicamente sostenibile impedire che avvengano matrimoni fra membri dello stesso sesso in luoghi di culto, poiché le unioni civili possono già avvenire là dove le competenti autorità religiose lo consentono. Ed esistono gravi dubbi che si rivelerebbe duratura la profferta protezione legale da ricorsi a motivo di discriminazione per Chiese e fedi. Per ciascuna di queste ragioni quindi riteniamo che la conduzione della presente consultazione sia in difetto concettualmente e legalmente.

Le nostre argomentazioni sono di seguito delineate nel dettaglio.

Il matrimonio: la concezione della Chiesa

1. La Chiesa d'Inghilterra, come quasi tutte le altre Chiese, sostiene come dato dottrinale derivante dagli insegnamenti di Cristo stesso che il matrimonio in senso lato – e non solo il matrimonio fra cristiani – è, per sua natura, un'unione per tutta la vita di un uomo con una donna.

2. La concezione del matrimonio della Chiesa d'Inghilterra come unione per tutta la vita fra un uomo e una donna proviene dalle Scritture ed è contenuta nella prescritta liturgia. Secondo il rito del matrimonio del *Common Worship* (derivato dal *Book of Common Prayer* del 1662) [il *Book of Common Prayer*, Libro di preghiera comune, è il testo fondamentale della Comunione anglicana, dal punto di vista liturgico e dottrinale; il *Common Worship*, Culto comune, del 1980, è una raccolta di testi più variata e attualizzata; *ndt*]: «La Bibbia ci insegna che il matrimonio è un dono che Dio ha fatto nella creazione e uno strumento della sua grazia, un santo mistero nel quale uomo e donna divengono una sola carne. Il piano di Dio è che come il marito e la moglie nell'amore si donano l'uno all'altra per tutta la vita, in quell'amore essi siano uniti come Cristo è unito alla sua Chiesa.

Il matrimonio è donato affinché marito e moglie possano confortarsi e aiutarsi scambievolmente, vivendo insieme fedelmente in ricchezza e in povertà, nella gioia e nel dolore. È donato affinché con diletto e tenerezza possano conoscersi a vicenda nell'amore e attraverso la gioia della loro unione corporale possano rafforzare l'unione del cuore e della vita. È donato come fondamento della vita familiare nella quale i figli possono nascere ed essere cresciuti secondo la volontà di Dio, a sua lode e gloria.

Nel matrimonio marito e moglie si appartengono reciprocamente e insieme iniziano una nuova vita nella comunità. È un modo di vita che tutti dovrebbero onorare e che non va intrapreso avventatamente, con leggerezza o egoisticamente ma con reverenza, responsabilità e dopo attenta considerazione» (paragrafi 2, 3 e 4 del prefazio alternativo al Rito del matrimonio in *Common Worship: pastoral services*, 136).

3. La medesima concezione del matrimonio si riflette nelle promesse che si scambiano marito e moglie: «La

Chiesa di Cristo intende che il matrimonio, nel volere di Dio, è l'unione di un uomo e di una donna, nella gioia e nel dolore, nella ricchezza e nella povertà, nella salute e nella malattia, per amarsi e prendersi reciprocamente cura, fin che morte non separi» (*Common Worship: pastoral services*, 177).

La posizione della Chiesa sul matrimonio omosessuale

4. *La domanda 1* della consultazione chiede: «Siete d'accordo o meno di consentire a tutte le coppie, a prescindere dal loro genere, la possibilità di celebrare un matrimonio civile?». Non siamo d'accordo per le seguenti ragioni, che si fondano non soltanto sui dogmi della fede cristiana (e, in particolare, della Chiesa d'Inghilterra), ma che derivano dal nostro impegno, come Chiesa ufficiale in Inghilterra, al servizio del bene comune della società tutta intera.

5. È ben noto che all'interno della Chiesa d'Inghilterra è in corso un dibattito sul modo ufficiale di considerare le relazioni omosessuali sessualmente attive. È importante sottolineare che la presente risposta alla domanda riguardante il matrimonio fra persone omosessuali non pregiudica il risultato di tale dibattito teologico ed etico attualmente in corso. Ciò che è motivo di preoccupazione è il modo in cui, se le proposte verranno recepite, il significato del matrimonio muterà per tutti, omosessuali o eterosessuali. Crediamo infatti che la concezione del matrimonio tramandata e ricevuta rappresenti un grande contributo al bene comune, e la nostra difesa di tale concezione è motivata dalla preoccupazione per il bene di tutta la società.

6. Non siamo d'accordo con quanto viene proposto sulla base dei seguenti fondamenti:

- la natura intrinseca del matrimonio, conservata nelle istituzioni umane fin da prima dell'avvento sia dello stato sia della Chiesa, è costituita dall'unione di un uomo e di una donna;
- il matrimonio procura molti benefici alla società, fra i quali la reciprocità, la fedeltà e la complementarità biologica con la possibilità della procreazione;
- il matrimonio è un'istituzione sociale unica e fondamentale, che non deve essere confusa con la particolare cerimonia mediante la quale si accede a tale istituzione.

Questi punti vengono illustrati dettagliatamente qui di seguito. Trattiamo innanzitutto gli argomenti che riguardano la natura del matrimonio. In un allegato esponiamo gli aspetti legali relativi alla consultazione.

Il matrimonio in una società prospera

7. Nel corso della storia, nelle leggi della nazione e nel *Book of Common Prayer* della Chiesa d'Inghilterra, sul quale si basano le leggi che si riferiscono al matrimonio, quest'ultimo è sempre stato concepito esclusivamente fra una donna e un uomo. Tale concezione è profondamente radicata nella nostra cultura sociale. Mentre da molti altri punti di vista l'istituzione del matrimonio si è evoluta,

questo aspetto è rimasto costante. Il documento della consultazione, affermando che il matrimonio fra coppie dello stesso sesso è «messo al bando», fa un utilizzo distorto del linguaggio. Non può venire «bandito» qualcosa che, per definizione, non è mai stato possibile.

8. Molti, all'interno delle Chiese e al di fuori di esse, contestano che un governo, qualunque governo, abbia il diritto di ridefinire un'istituzione sociale antica di secoli, nel modo proposto. È importante chiarire che l'insistenza sulla concezione tradizionale del matrimonio non proviene dall'istintiva resistenza al cambiamento, ma si fonda sulla convinzione che le conseguenze di un simile cambiamento non porterebbero beneficio alla società nel suo insieme.

9. Nonostante l'attuale dibattito all'interno della Chiesa d'Inghilterra su alcune fondamentali questioni etiche in questo medesimo ambito, non è in discussione l'affermazione che le relazioni fra coppie dello stesso sesso possano incarnare fondamentali virtù sociali. In tal senso è pienamente comprensibile il primo ministro quando afferma di sostenere il matrimonio fra coppie dello stesso sesso a partire da principi conservatori. Le relazioni fra coppie dello stesso sesso spesso comportano reciprocità e fedeltà autentiche, due delle virtù che il *Book of Common Prayer* usa per lodare il matrimonio. È desiderio della Chiesa d'Inghilterra che tali virtù si diffondano nella società.

10. Tuttavia, l'originalità del matrimonio – e un ulteriore aspetto della sua natura virtuosa – è che esso incarna l'oggettiva fondamentale differenza fra uomini e donne. Tale differenza e complementarità si colgono nel modo più esplicito nell'unione biologica di uomo e donna che potenzialmente apporta alla relazione la fecondità della procreazione. E anche quando, per motivi di età, biologia o semplicemente di scelta, un matrimonio non ha discendenza, la differenza fra maschio e femmina è parte di quanto conferisce al matrimonio il suo originale significato sociale.

11. Fin dall'inizio della storia il matrimonio è stato il modo in cui le società hanno affrontato e trattato la differenza sessuale. Rimuovere dalla definizione di matrimonio tale essenziale complementarità significa perdere ogni istituzione sociale nella quale la differenza sessuale sia esplicitamente riconosciuta.

12. Argomentare che ciò non ha valore sociale significa asserire che uomini e donne sono individui semplicemente intercambiabili. Questo indebolirebbe anche molte delle motivazioni a sostegno di un maggiore coinvolgimento delle donne in tutti gli istituti sociali sulla base del fatto che una società non può prosperare senza i contributi specifici e distintivi di ogni genere.

13. *Noi crediamo che ridefinire il matrimonio, escludendo la fondamentale complementarità fra uomini e donne dalla sua definizione sociale e legale allo scopo di includere in esso le relazioni fra membri dello stesso sesso, implicherebbe un indebolimento del significato del matrimonio in generale.*

14. Di per sé questo potrebbe sembrare in qualche misura un argomento astratto, se tale ridefinizione fosse necessaria per dare rimedio a un'ingiustizia impossibile

BETHAN JAMES - ANGELA JOLLIFFE

Il Natale

Gioca e impara

Il volumetto cartonato propone ai bambini dai 4 ai 7 anni una serie di semplici domande sulla nascita di Gesù. Giocando a far scorrere una finestrella, i piccoli scopriranno sotto a ogni disegno la risposta corretta. Una simpatica idea-regalo per un primo approccio all'episodio evangelico della Natività.



«PICCOLI IN ASCOLTO»

pp. 12 a colori - € 9,90




www.dehoniane.it

MARION THOMAS - MARTINA PELUSO

La nascita di Gesù

Dall'annuncio alla fuga in Egitto, la storia del Natale è raccontata ai bambini (4-8 anni) in modo semplice e coinvolgente, arricchita da splendide illustrazioni colorate, con linguaggio chiaro e stile evocativo adatti ai piccoli, pur rispettando i riferimenti biblici. Per ogni racconto è citato il corrispondente passo evangelico.



«PICCOLI IN ASCOLTO»

pp. 30 a colori - € 7,50



www.dehoniane.it

da affrontare in altro modo. Le unioni civili tuttavia hanno già fornito un inquadramento entro il quale le coppie dello stesso sesso possono manifestare le virtù sociali di fedeltà e reciprocità.

15. Inoltre non è chiaro quali eventuali ulteriori nuovi diritti, opportunità o responsabilità apporterebbe l'introduzione del matrimonio fra persone dello stesso sesso, in quanto le disparità legali fra coppie eterosessuali sposate e coppie dello stesso sesso sono già state affrontate con l'introduzione delle unioni civili, con il sostegno della maggioranza dei nostri vescovi che nel 2004 votarono la legislazione alla Camera dei Lord.

16. L'unica giustificazione per la proposta di ridefinire il matrimonio che è stata fornita dal ministro per le Donne e la parità [Minister for Women and Equality, che firma la consultazione insieme al sottosegretario per le Parità; *ndf*] consiste nel fatto che ciò «andava incontro a un bisogno emotivo» di alcuni dei membri della comunità LGBT [acronimo che indica genericamente le persone lesbiche, gay, bisessuali e *transgender*; *ndf*]. Senza voler sminuire l'importanza dei bisogni emotivi, legiferare per modificare la definizione di un'istituzione sociale storica e fondamentale per tutti, allo scopo di venire incontro al bisogno emotivo di alcuni membri di una parte della comunità, quando ciò non comporti la rettifica di sostanziali disparità di diritti, appare un uso dubbio della legge. Osserviamo inoltre che i membri della comunità LGBT non sono affatto tutti in favore di tale ridefinizione del matrimonio.

Matrimonio «religioso» e matrimonio «civile»

17. *Il documento della consultazione traccia una distinzione fra matrimonio «religioso» e matrimonio «civile» in termini che danno per scontata una simile distinzione. Nel diritto tale distinzione non esiste. Questo uso del linguaggio è quindi ingannevole e tende a oscurare il fatto che modificare la legge per consentire il matrimonio a persone dello stesso sesso, nei termini delineati nella consultazione, richiederebbe l'introduzione ex novo di una simile distinzione – cosa che la consultazione afferma di non voler fare (al paragrafo 2.7).*

18. Nel diritto esiste un'unica istituzione sociale chiamata matrimonio, alla quale si può accedere mediante una cerimonia civile oppure religiosa. Sugerire che ciò implichi due tipi di matrimonio significa commettere l'errore categoriale di scambiare la cerimonia con l'istituzione stessa. Nell'allegato alla presente risposta analizziamo ulteriormente dal punto di vista legale ciò che la consultazione sta in fatto proponendo e le conseguenze che ne deriverebbero.

Principali questioni irrisolte

19. Osserviamo che nei paragrafi 2.14 – 2.16 il documento della consultazione lascia la complessa questione della definizione di adulterio, di non consumazione ecc. alla giurisprudenza attraverso i precedenti legali. L'obiettivo dichiarato di avere identiche ragioni per porre fine a un matrimonio fra persone sia omosessuali sia eterosessuali è problematico e non pare raggiungibile, poiché le attuali definizioni di adulterio e di non consumazione non pos-

sono essere applicate al caso di un matrimonio fra persone dello stesso sesso. Proporre di affidarsi alla casistica giurisprudenziale per affrontare questi punti non è una soluzione soddisfacente. Fondamentalmente l'analisi non tiene in considerazione il fatto che la consumazione è sempre stata una parte integrante, comune a Chiesa e stato, della concezione del matrimonio, con l'annullamento possibile nel caso in cui la consumazione non avvenga.

20. Le domande 6 e 8 si riferiscono alla proposta di conservare, dopo l'introduzione del matrimonio fra persone omosessuali, la categoria delle unioni civili soltanto per le coppie dello stesso sesso. Non viene fornita una spiegazione logica. In assenza di una chiara giustificazione, non è verosimile che i provvedimenti di un disegno di legge che dia compimento a questo aspetto della proposta possano sopravvivere al processo legislativo parlamentare.

21. Se anche ciò avvenisse, è molto dubbio che tali provvedimenti potrebbero affrontare con successo un ricorso legale che si appellasse ai diritti umani. Mentre la Corte europea dei diritti dell'uomo ha sostenuto il diritto per gli stati di conservare il matrimonio come unione fra un uomo e una donna, appare estremamente dubbio che essa possa sostenere il diritto di uno stato di conservare una disparità fra i generi aventi diritto alle unioni legali una volta che lo stato abbia legiferato in favore della «parità nel matrimonio» («*equal marriage*»). Diremo di più a questo proposito nell'allegato a questa risposta e saremmo interessati a conoscere l'analisi legale di tale aspetto da parte del governo.

22. Poiché il Parlamento ha già legiferato per consentire che le unioni civili vengano registrate in luoghi di culto, nel caso in cui la relativa autorità religiosa vi consenta (paragrafi 24 e 25), è necessaria qualche giustificazione per l'attuale proposta di precludere la celebrazione religiosa, esattamente negli stessi termini, di matrimoni fra persone omosessuali. Ciò sembra una conseguenza della fallace assunzione che matrimonio «religioso» e matrimonio «civile» siano distinti. In effetti non riteniamo che l'attuale proposta si rivelerebbe sostenibile.

23. Questo genere di confusione è sorto perché in realtà le proposte avanzate sono di un significato sociale molto più profondo di quanto è stato riconosciuto. Nel tentativo di seguire una linea di minor resistenza, il governo ha finito per fare raccomandazioni che, comunque si guardi ai principi fondamentali, mancano di coerenza.

24. La speciale posizione della Chiesa d'Inghilterra in relazione all'attuale diritto matrimoniale in Inghilterra comporta che potenzialmente le proposte avanzate avrebbero un considerevole impatto sulla nostra possibilità di servire la popolazione della nazione come abbiamo sempre fatto.

La conduzione della presente consultazione

25. I termini nei quali è stata condotta la consultazione non sono stati soddisfacenti in quanto, in almeno tre casi, il documento della consultazione ne pregiudica il risultato.

– Il documento illustra la questione in termini pregiudiziali che anticipano i principi sui quali pretende di consultare. Ad esempio (paragrafo 1.1, cf. paragrafo 2.1): «La consultazione riguarda il modo in cui può essere rimosso il bando del matrimonio civile per le coppie dello stesso sesso». Il linguaggio utilizzato, che suggerisce un «bando», è stato promosso da determinati gruppi di pressione, e delude vedere un simile linguaggio polemico adottato acriticamente dall'Ufficio governativo per le parità. Parlare di un «bando» implica un atto di volontà umana che tende a impedire che le coppie dello stesso sesso si sposino, e quindi esclude l'alternativa concezione che il matrimonio eterosessuale sia un'istituzione sociale antica di secoli alla quale, per definizione, solo una coppia formata da un uomo e da una donna può accedere. Il modo in cui il «problema» è presentato rigetta quindi in partenza concezioni fondate e ampiamente sostenute.

– Affermando l'esistenza di una concezione in realtà inesistente, la consultazione erroneamente assume che le modifiche richieste dalla proposta siano già dati di fatto. Il paragrafo 1.7ss introduce il concetto di «matrimonio religioso» come se fosse un fatto stabilito. Fin dalle prime discussioni con i ministri su questo argomento abbiamo sottolineato che non esiste distinzione legale fra matrimonio «religioso» e matrimonio «civile».

– Idee controverse, sulle quali la consultazione dovrebbe ricercare le opinioni degli interpellati, sono affermate come fatti incontrovertibili. Ad esempio (paragrafo 1.9): «Il governo riconosce che gli impegni assunti da un uomo e un uomo o da una donna e una donna che contraggono un'unione civile sono altrettanto significativi degli impegni assunti da un uomo e da una donna che contraggono un matrimonio civile». Tuttavia, se uno degli elementi significativi dell'impegno che un uomo e una donna in genere assumono nei confronti l'uno dell'altra nel matrimonio è quello di essere aperti a mettere al mondo figli come frutto del proprio impegno d'amore, allora l'impegno assunto da parte di coppie dello stesso sesso (a prescindere dalle sue virtù) non può essere riconosciuto come identico. Ma questo aspetto è di fatto escluso dalla formulazione del documento della consultazione.

26. Il 15 marzo 2012 (proprio mentre veniva lanciata la consultazione) il *Daily Telegraph* citava il ministro per l'Uguaglianza Lynne Featherstone, la quale dava «ferrea garanzia» che i matrimoni civili fra omosessuali sarebbero divenuti legge nella successiva legislatura, e affermava che «il punto non è se introdurremo il matrimonio civile fra persone dello stesso sesso, ma come». Poiché la prima domanda del documento di consultazione recita: «Siete d'accordo o meno di consentire a tutte le coppie, a prescindere dal loro genere, la possibilità

di celebrare un matrimonio civile?», i commenti del ministro sottintendono che tale domanda è superflua. Non è questo il modo giusto di affrontare una materia di questa rilevanza.



Legge matrimoniale: la posizione della Chiesa d'Inghilterra

1. La Chiesa d'Inghilterra si trova in una posizione speciale in relazione alla celebrazione dei matrimoni secondo la legge inglese. Vi sono dunque particolari motivi di preoccupazione riguardo all'impatto che potrebbero avere sulla Chiesa le proposte avanzate dal governo, nonostante il documento della consultazione affermi che tali proposte non avrebbero alcun effetto sul «matrimonio religioso».

2. L'Inghilterra è divisa geograficamente in parrocchie ecclesiastiche, così che chiunque vive in Inghilterra risiede in una parrocchia.¹ Secondo il diritto consuetudinario i parrocchiani – ossia tutti i residenti in una parrocchia, che siano o meno membri della Chiesa d'Inghilterra – godono di alcuni diritti legali in relazione alla chiesa parrocchiale e al servizio ministeriale del clero parrocchiale. Tali diritti comprendono il diritto di sposarsi nella chiesa parrocchiale e che il matrimonio sia celebrato dal ministro della parrocchia.

3. Chiunque risiede in Inghilterra gode del diritto legale di sposarsi nella propria chiesa parrocchiale a prescindere dall'affiliazione religiosa, e il ministro della parrocchia (rettore, vicario o prete incaricato) è tenuto secondo la legge a celebrare il matrimonio.² L'esistenza di questo diritto è riconosciuta dalla Legge sul matrimonio (*Marriage Act*) 1949.

4. Sono in seguito stati aggiunti ulteriori diritti legali. Una persona ha diritto di sposarsi nella chiesa parrocchiale che costituisca il suo luogo di culto abituale, il che significa che le sue generalità sono incluse nel registro elettorale parrocchiale [elenco dei parrocchiani aventi diritto di voto per le elezioni di vari rappresentanti parrocchiali; *ndt*] della parrocchia in questione.³ Una persona ha anche diritto di sposarsi nella chiesa parrocchiale di una parrocchia con la quale abbia un «legame significativo».⁴

5. Esempi di «legami significativi» possono essere avere ricevuto il battesimo o la cresima nella parrocchia, avere vissuto in precedenza nella parrocchia per almeno sei mesi, avere un genitore che è vissuto nella parrocchia per almeno sei mesi o avere un genitore o un nonno che si è sposato nella parrocchia.

6. In virtù della posizione della Chiesa d'Inghilterra

¹ A parte alcune eccezioni irrilevanti ai fini del presente documento: ad es. alcune dimore reali, spazi pertinenti alle cattedrali e altri luoghi extra-parrocchiali.

² L'esercizio di questo diritto è soggetto a provvedimenti di legge che consentono ai singoli membri del clero di declinare la celebrazione del matrimonio quando una delle parti è divorziata e il precedente consorte è vivente, o è di genere acquisito secondo

la Legge sul riconoscimento di genere (*Gender Recognition Act*) 2004, oppure ove le parti rientrino in determinati gradi di parentela e affinità all'interno dei quali è attualmente legale contrarre matrimonio.

³ Legge sul matrimonio 1949, sezioni 6(4) e 72.

⁴ CHIESA D'INGHILTERRA, Provvedimento sul matrimonio 2008, sezione 1.

come Chiesa ufficiale in Inghilterra, tutto il suo clero è automaticamente autorizzato per legge a celebrare i matrimoni ed è quindi soggetto ad alcuni diritti e responsabilità legali in relazione al matrimonio, semplicemente per il fatto di essere stato ordinato ministro della Chiesa. Al contrario, i ministri di altre denominazioni e religioni possono celebrare i matrimoni solo se vengono individualmente delegati come «persone autorizzate», e gli ufficiali di stato civile sono specificamente delegati dalle autorità locali a registrare i matrimoni.

7. La Chiesa d'Inghilterra ha anche la responsabilità degli adempimenti legali preliminari ai matrimoni che hanno luogo nelle proprie chiese. Il clero parrocchiale ha il dovere legale di esporre le pubblicazioni di matrimonio e altre responsabilità connesse. E svariate autorità ecclesiastiche hanno funzioni legali in relazione alla concessione delle licenze matrimoniali («*common licences*») concesse da funzionari ecclesiastici, e la «*special licence*» dell'arcivescovo di Canterbury.

8. Di nuovo, ciò significa che la Chiesa d'Inghilterra si trova in una posizione speciale rispetto ad altre denominazioni e organismi religiosi. I matrimoni che hanno luogo negli edifici riconosciuti di questi ultimi vengono celebrati dopo procedure preliminari civili che ricadono sotto la responsabilità della locale autorità.

9. Circa un quarto dei matrimoni contratti in Inghilterra vengono celebrati dal clero della Chiesa d'Inghilterra secondo i vari adempimenti legali e del diritto consuetudinario sopra citati.

In qualunque caso le proposte avanzate modificherebbero la definizione legale del matrimonio

10. La parte principale della nostra risposta mette in evidenza che nella legge non esiste distinzione fra matrimonio «religioso» e matrimonio «civile» (nn. 17 e 18) e che le proposte del governo implicherebbero «un indebolimento del significato del matrimonio in generale» (n. 13). Di seguito analizziamo nel dettaglio tali osservazioni dal punto di vista legale.

11. Esiste una serie di differenti percorsi e procedure legali attraverso i quali è possibile accedere al matrimonio. Un matrimonio può essere celebrato secondo i riti della Chiesa d'Inghilterra, e i formulari secondo i quali tale matrimonio viene celebrato sono contenuti nel *Book of Common Prayer* o in altri lezionari debitamente approvati.

12. In alternativa, un matrimonio può essere celebrato in un edificio riconosciuto di un'altra denominazione religiosa o in un ufficio dell'anagrafe o in altri «luoghi autorizzati» come potrebbe essere un albergo. In tutti questi casi il matrimonio può essere celebrato senza usare alcun formulario o cerimonia prescritta per legge purché in qualche punto della procedura venga usata una determinata formula legale. La medesima formula viene utilizzata per contrarre matrimonio a prescindere dal fatto che esso abbia luogo in ufficio dell'anagrafe, in un albergo o in un edificio religioso non appartenente alla Chiesa d'Inghilterra.⁵

13. Ulteriori alternative sono che un matrimonio

possa essere celebrato in una sinagoga secondo le usanze ebraiche o celebrato secondo gli usi della Società degli amici («quaccheri»).

14. *A prescindere dalla specifica forma o cerimonia secondo la quale viene celebrato un matrimonio, l'istituzione legale alla quale le parti accedono è la medesima: l'unica istituzione legale del matrimonio.* Altri provvedimenti legali riguardanti il matrimonio confermano questo fatto. La legge che riguarda l'idoneità a sposarsi e gli impedimenti al matrimonio non differiscono a seconda della forma con cui il matrimonio è celebrato (vedi ad esempio le sezioni 1 e 2 della Legge sul matrimonio 1949). Senza considerare i difetti puramente procedurali che necessariamente variano secondo la forma usata, le basi sulle quali un matrimonio è nullo o annullabile sono le medesime a prescindere dalla forma con la quale esso è stato celebrato (vedi sezioni 11 e 12 della Legge sulle cause di divorzio o separazione 1973).

15. Nel documento della consultazione manca il riconoscimento del fatto essenziale che nella legge inglese vi è stata, nei secoli, un'unica istituzione del matrimonio. Tale istituzione non è variata in base alla forma o alla cerimonia con la quale un matrimonio è stato celebrato. La soluzione proposta per venire incontro alle preoccupazioni della Chiesa e di altri organismi religiosi riguardo alla ridefinizione del matrimonio – ossia che le persone dello stesso sesso potrebbero avere accesso al matrimonio utilizzando forme civili ma non forme religiose – fallisce quindi completamente l'obiettivo di dare risposta a tali preoccupazioni.

16. Inoltre, quanto è affermato nel paragrafo 2.4 – «Non vi è tuttavia alcuna definizione legale di matrimonio civile e matrimonio religioso. Il matrimonio, anziché essere specificamente religioso o civile, si definisce a seconda di dove esso può aver luogo» – è errato. L'unico tipo di matrimonio che la legge inglese riconosce è quello che in essenza consiste nell'unione volontaria per tutta la vita di un uomo con una donna con l'esclusione di tutti gli altri.⁶ Questa è la definizione di ciò che è il matrimonio. Il luogo in cui un matrimonio è celebrato, o la forma o cerimonia che vengono utilizzate sono questioni immateriali per la definizione del matrimonio.

17. Ne consegue che il documento della consultazione è fuorviante quando fa presente che le proposte del governo non toccano «il matrimonio religioso». Infatti ciò che viene proposto è una ridefinizione dell'istituzione legale del matrimonio in genere. Questo risulta da quanto affermato nel paragrafo 2.7.⁷ Purtroppo il documento della consultazione mette in ombra tale intenzione concentrandosi su questioni puramente procedurali invece di affrontare questioni sostanziali.

18. *L'effetto delle proposte sarebbe che a chiunque desidera sposarsi – a prescindere dalla forma o cerimonia con cui il matrimonio viene celebrato – verrebbe richiesto di accedere alla medesima nuova istituzione legale del «matrimonio». Tale istituzione sarebbe quella definita come volontaria unione per tutta la vita di due persone, chiunque esse siano.* La legge inglese, di conseguenza, cesserebbe di offrire o di riconoscere un'istituzione che ha rappresentato la concezione tradizionale del matri-

monio come volontaria unione per tutta la vita di un uomo con una donna.

19. Questo costituisce un cambiamento fondamentale. Il fatto che, secondo quanto viene proposto, solo coppie eterosessuali potrebbero avere diritto a un matrimonio celebrato secondo forme e cerimonie religiose non altera quest'analisi. L'istituzione legale alla quale avrebbe accesso una coppia formata da due persone di sesso opposto che si è sposata secondo forme e cerimonie religiose sarebbe la stessa istituzione legale alla quale avrebbe accesso una coppia formata da due persone dello stesso sesso secondo forme e cerimonie civili.

20. L'istituzione ufficiale del matrimonio, come attualmente definita e riconosciuta dalla legge inglese, in realtà sarebbe abolita e sostituita da un nuovo concetto legale che la Chiesa – e molti fuori della Chiesa – faticherebbe a riconoscere come equivalente a un matrimonio. Un uomo e una donna che desiderano avere accesso all'istituzione tradizionale del matrimonio non potrebbero più farlo. Sarebbe disponibile solo la nuova istituzione legale, che ha definito l'unione volontaria di due persone, chiunque esse siano, come «matrimonio».

21. Affermare quindi, come fa il documento della consultazione, che non viene proposto alcun cambiamento per il matrimonio secondo il rito della Chiesa d'Inghilterra sorvola sul fatto che l'istituzione generale del matrimonio secondo la legge inglese sarebbe ridefinita. Come minimo, questo fa sorgere questioni nuove e inesplorate riguardo alle implicazioni per gli attuali doveri che la legge inglese impone al clero della Chiesa ufficiale.

22. Una generale ridefinizione del matrimonio avrebbe anche implicazioni per i provvedimenti legislativi che fanno riferimento all'insegnamento della Chiesa sul matrimonio.

23. L'insegnamento della Chiesa d'Inghilterra sul matrimonio fa parte della legge. La legge canonica della Chiesa d'Inghilterra, al canone B 30, recita: «La Chiesa d'Inghilterra afferma, secondo l'insegnamento di nostro Signore, che il matrimonio è per sua natura un'unione, permanente e per tutta la vita, nella gioia e nel dolore, fino che morte non separi, di un uomo con una donna, a esclusione di tutti gli altri da entrambe le parti...».⁵

24. I canoni della Chiesa d'Inghilterra fanno parte della legislazione inglese. Affinché un canone possa essere redatto e promulgato vengono richiesti la licenza della regina e l'assenso reale [atti formali della Corona in relazione alla promulgazione di leggi e norme nella monarchia costituzionale inglese; *ndt*]. I canoni sono inoltre soggetti alle normative legali che provvedono a che essi non abbiano effetto se sono contrari ad abitudini, leggi o statuti del regno.⁶

25. Se la legislazione che cambia la definizione del matrimonio secondo la legge inglese dovesse essere approvata dal Parlamento, lo statuto e l'effetto dei provvedimenti canonici che delineano la dottrina della Chiesa sul matrimonio fra un uomo e una donna sarebbero messi in discussione. Anche in questo la consultazione sorvola sulle implicazioni di quanto viene proposto per la posizione della Chiesa ufficiale.

Possibilità di ricorrere contro i provvedimenti proposti appellandosi alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

26. Se la proposta di ridefinire il matrimonio dovesse venire approvata, appare molto incerto che la restrizione di un certo tipo di forme e cerimonie alle coppie dello stesso sesso potrebbe sostenere un ricorso che facesse appello alla *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*.

27. Fino a tempi recenti, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha sistematicamente sostenuto che il diritto di sposarsi, protetto dall'art. 12 della *Convenzione*, si riferiva soltanto al matrimonio fra un uomo e una donna e non copriva unioni di alcun genere fra persone dello stesso sesso. Ma nel 2010 la Corte, trattando il caso *Schalk e Kopf contro Austria*,¹⁰ ha assunto una linea diversa. In quel caso i ricorrenti, una coppia dello stesso sesso, hanno fatto ricorso appellandosi a diversi articoli della *Convenzione* a seguito del rigetto da parte delle autorità austriache della loro richiesta di sposarsi.

28. La Corte europea ha fatto riferimento all'art. 9 della *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea* che riconosce «il diritto di sposarsi» (anziché all'art. 12 della *Convenzione* che recita: «A partire dall'età minima per contrarre matrimonio, l'uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia»). La Corte ha anche fatto riferimento al commento alla *Carta*, che affermava che l'art. 9 della *Carta* stessa presenta «una prospettiva più ampia dei corrispondenti articoli di altri strumenti internazionali» con l'omissione di un esplicito riferimento a «uomini e donne», sebbene non vi venisse richiesto che le leggi nazionali debbano facilitare matrimoni fra persone dello stesso sesso.

29. Alla luce di tale normativa della *Carta*, la Corte europea ha sostenuto che non avrebbe più considerato che il diritto a sposarsi contenuto nell'art. 12 della *Convenzione* avrebbe «dovuto essere in qualunque circostanza limitato al matrimonio fra persone del sesso opposto». Di conseguenza non si poteva affermare che l'art. 12 fosse inapplicabile alla contestazione dei ricor-

⁵ Cf. Legge sul matrimonio 1949, sezioni 44, 45 o 46B.

⁶ Cf. *Nachimson contro Nachimson* (1930) P 217, CA; *Hyde contro Hyde e Woodmansee* (1866) LR 1 P & D 130; *Re Bethell, Bethell contro Hildyard* (1888) 38 ChD 220; *Sowa contro Sowa* [1961] P 70, [1961] 1 All ER 687, CA.

⁷ «Una volta che una coppia abbia contratto matrimonio in modo civile oppure religioso, essa ai fini legali sarà considerata sposata. Non proponiamo di creare due regimi legali separati per i matrimoni civili e

quelli religiosi. Stiamo proponendo che la legge sia chiara sul fatto che i matrimoni contratti mediante una cerimonia civile sarebbero aperti a tutte le coppie e i matrimoni contratti mediante una cerimonia religiosa o su basi religiose potrebbero avvenire solo fra un uomo e una donna».

⁸ *Revised Canons Ecclesiastical* can. B 30, § 1.

⁹ Cf. Atto di sottomissione del clero 1533, sezioni 2 e 3, Provvedimento per il governo sinodale 1969, sezione 1(3).

¹⁰ Ricorso n. 30141/04.

renti. Tuttavia «la questione se consentire o meno matrimoni fra membri dello stesso sesso» era lasciata alla regolazione delle leggi nazionali.¹¹

30. Il caso *Schalk contro Austria* rappresenta un mutamento sostanziale nella giurisprudenza della Corte europea riguardo al diritto a sposarsi e alle unioni omosessuali. La posizione della Corte sembra essere ora che, mentre uno stato membro resta libero di non assumere provvedimenti in relazione a matrimoni fra persone omosessuali, nel caso in cui vengano presi provvedimenti per il matrimonio fra persone omosessuali, è applicabile l'art. 12, che le parti siano di sesso opposto oppure dello stesso sesso.

31. La Corte europea ha inoltre ritenuto che le coppie dello stesso sesso si trovino in una «situazione corrispondentemente simile» alle coppie di sesso opposto per quanto riguarda l'art. 14 della *Convenzione* (godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti che deve essere assicurato senza alcuna discriminazione fondata sulle caratteristiche personali), di nuovo scostandosi da una precedente linea decisionale.

32. A seguito di questo recente sviluppo nella giurisprudenza della Corte europea (che i nostri tribunali interni devono tenere in considerazione) sorgono diverse questioni:

- resta il fatto che gli stati membri del Consiglio d'Europa non sono obbligati a prendere provvedimenti legali per il matrimonio fra persone omosessuali;

- se uno stato membro sceglie di includere nella propria legislazione interna dei provvedimenti per regolare il matrimonio fra persone omosessuali, fino a questo momento, in riferimento alla *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti*, il matrimonio fra persone dello stesso sesso è protetto dalla *Convenzione* allo stesso modo in cui è protetto il matrimonio fra membri di sesso opposto: per quanto riguarda lo stato, il diritto di sposarsi contenuto nell'art. 12 è applicabile a entrambe le categorie;

- le coppie dello stesso sesso sono in posizione analoga alle coppie di sesso opposto per quanto riguarda la normativa contro la discriminazione contenuta nell'art. 14 della *Convenzione*.

Applicare tali principi alle proposte attualmente avanzate porta alle seguenti conclusioni:

- il governo non ha necessità di legiferare per ottemperare ai propri obblighi relativi alla *Convenzione*. La Gran Bretagna già vi ottempera, in quanto le unioni civili conferiscono alle coppie dello stesso sesso diritti legali equivalenti a quelli che il matrimonio garantisce alle coppie di sesso opposto;

- se il governo sceglie di introdurre una legislazione che comprende il matrimonio fra persone omosessuali – e il Parlamento la approva – l'art. 12 della *Convenzione* (il diritto di sposarsi) potrebbe essere applicato a coppie sia dello stesso sesso sia di sesso opposto;

- se coppie di sesso opposto fossero in grado di accedere alla (ri-definita) istituzione legale del matrimonio secondo forme e cerimonie sia religiose sia civili, mentre le coppie dello stesso sesso potessero accedere a tale istituzione solo secondo forme e cerimonie civili, questo di per sé non si configurerebbe come una violazione dell'art. 12

in quanto tale provvedimento non priverebbe le coppie dello stesso sesso della sostanza del diritto di sposarsi;

- ma *vi sarebbe fondata possibilità di ricorso contro tale normativa appellandosi all'art. 14 unitamente all'art. 12, sulla base del fatto che le coppie dello stesso sesso sono discriminate in relazione alla materia che ricade nell'ambito dell'art. 12.*

33. È ampiamente accettato che i provvedimenti contro la discriminazione relativi all'art. 14 siano applicabili ove la materia della discriminazione ricada entro l'ambito di uno degli altri articoli della *Convenzione*. Se il matrimonio in Inghilterra e Galles venisse ridefinito per includere l'unione fra persone dello stesso sesso, allora tali unioni, a seguito del caso *Schalk e Kopf contro Austria*, rientrerebbero nell'ambito dell'art. 12. Così si darebbe adito alla possibilità che coppie omosessuali facciano ricorso (dapprima nei tribunali nazionali – probabilmente per una dichiarazione di incompatibilità – e in seguito presso la Corte europea) in quanto trattati diversamente dalle coppie eterosessuali poiché, a differenza di queste ultime, non possono celebrare il matrimonio secondo forme e cerimonie religiose.

34. Dato ciò che la Corte europea ha deliberato nel caso *Schalk*, e dato che, secondo le proposte avanzate, la legge inglese tratterebbe i matrimoni fra persone dello stesso sesso come i matrimoni fra persone di sesso opposto, la coppia omosessuale sarebbe in una posizione analoga a una coppia omosessuale in riferimento all'art. 14. Un tribunale non potrebbe affermare – come ha fatto in passato la Corte europea – che la differenza di trattamento si spiegava col fatto che i ricorrenti erano in una posizione materialmente diversa dai termini di paragone.

35. In questo caso, la diversità di trattamento potrebbe essere sostenuta soltanto se potesse essere giustificata: ossia se venisse giudicata un mezzo proporzionato per perseguire uno scopo legittimo.

36. Stabilire che i matrimoni fra persone dello stesso sesso non possano essere celebrati secondo forme e cerimonie religiose potrebbe probabilmente essere sostenibile come perseguimento di uno scopo legittimo in quanto l'intenzione sarebbe quella di rispettare il diritto alla libertà di religione: agli organismi religiosi non dovrebbe essere richiesto di celebrare matrimoni contrari alla propria fede religiosa. Ma è molto dubbio che un provvedimento legislativo che consentisse alle coppie dello stesso sesso solo cerimonie di matrimonio non religiose potrebbe venire considerato (dai nostri tribunali nazionali e dalla Corte europea) un mezzo proporzionato di perseguire tale scopo.

37. Vi sono organismi religiosi che si sono detti pronti e disponibili a celebrare matrimoni fra omosessuali. Dunque un provvedimento legislativo il quale impedisca che matrimoni fra persone dello stesso sesso siano celebrati secondo *qualunque* forma e cerimonia religiosa verosimilmente verrebbe considerato eccessivo rispetto a ciò che è necessario per raggiungere il legittimo scopo di non richiedere a organismi religiosi che a ciò si oppongono di celebrare matrimoni fra persone dello stesso sesso. Inoltre, poiché l'orientamento sessuale è una delle «categorie sospette» [criteri secondo i quali esaminare il trattamento di gruppi potenzialmente soggetti a discriminazione;

ndt]), che necessitano di ragioni molto gravi per giustificare una diversità di trattamento, il governo si troverebbe ad affrontare un compito molto difficile per cercare di dimostrare che il mezzo è proporzionato al legittimo scopo perseguito.

38. Non è possibile prevedere con certezza il risultato di ricorsi che facessero appello contro un tale provvedimento, sia nei nostri tribunali nazionali sia a Strasburgo. Ma se il Parlamento procedesse a legiferare per consentire il matrimonio fra omosessuali, non passerebbe molto tempo prima di un ricorso legale contro la proposta restrizione del matrimonio fra persone dello stesso sesso a forme e cerimonie civili; e tale ricorso legale avrebbe buona prospettiva di successo.

39. È quindi dubbio che la linea perseguita nel documento della consultazione – che non sarebbe consentito celebrare i matrimoni fra persone dello stesso sesso secondo qualunque forma e cerimonia religiosa – potrebbe reggere in caso di ricorso legale.

40. Ne risulta che non è prudente contare sulle assicurazioni che il governo si sforza di dare ai paragrafi 2.10 e 2.11 del documento della consultazione. Il paragrafo 2.10 afferma che poiché la legislazione renderebbe «chiaro che i matrimoni contratti secondo riti religiosi su base religiosa non potrebbero avere luogo fra coppie dello stesso sesso», il risultato sarebbe «che nessuna organizzazione religiosa (...) si troverebbe ad affrontare un ricorso legale che abbia qualche prospettiva di successo per non aver accettato di celebrare un matrimonio per una coppia omosessuale».

41. E il paragrafo 2.11 afferma che, poiché «non sarebbe legalmente possibile per un ministro della Chiesa d'Inghilterra sposare una coppia dello stesso sesso in un edificio di culto in una cerimonia religiosa», il risultato sarebbe che «non ci sarebbe quindi alcun obbligo da parte dei ministri della Chiesa d'Inghilterra di sposare coppie omosessuali. Il loro dovere resterebbe immutato e relativo soltanto a coppie di sesso opposto all'interno delle relative parrocchie. Di conseguenza, nessun ministro della Chiesa d'Inghilterra si troverebbe a dover affrontare un ricorso legale che abbia qualche probabilità di successo per aver rifiutato di celebrare un matrimonio religioso fra persone omosessuali».

42. Queste assicurazioni sono tutte basate sulla condizione proposta nel documento della consultazione: ossia che alle coppie dello stesso sesso sia imposta la limitazione a forme e cerimonie non religiose. Se, tuttavia, tale condizione non venisse mantenuta – o perché considerata illegale dai tribunali, o come risultato di modifiche alla legislazione nel corso del passaggio in Parlamento, o a causa di successivi emendamenti –, cadrebbero i fondamenti di tali assicurazioni.

43. In questo scenario si renderebbe necessario un considerevole volume di ulteriori provvedimenti legislativi per proteggere la posizione della Chiesa d'Inghilterra e degli altri organismi religiosi. In particolare dovreb-

be essere riesaminata l'intera serie dei diritti e dei doveri che esiste nella relazione fra matrimonio e Chiesa d'Inghilterra.

44. Anche se si potesse trovare una soluzione legislativa accettabile per entrambe le parti, con la restrizione di tali diritti e doveri, non si può presumere che una simile soluzione potrebbe sostenere i susseguenti ricorsi, nei nostri tribunali nazionali o a Strasburgo. Il risultato finale sia per la Chiesa sia per lo stato sarebbe molto incerto.

Unioni civili

45. Nel caso in cui la proposta principale riguardo la ridefinizione del matrimonio venisse approvata e attuata, è molto incerto se la possibilità di continuare a limitare la facoltà di stipulare unioni civili alle coppie dello stesso sesso potrebbe reggere nel caso di un ricorso legale.

46. L'art. 14 della *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti* potrebbe applicarsi anche alla proposta governativa che vorrebbe le unioni civili disponibili per coppie dello stesso sesso ma non per coppie di sesso opposto. Le unioni civili ricadono entro la materia dell'art. 8 della *Convenzione* (diritto a famiglia e vita privata). Una coppia eterosessuale che desiderasse contrarre un'unione civile (e non sposarsi) potrebbe ricorrere facendo appello all'art. 14 congiuntamente all'art. 8 in quanto trattata in modo differente da una coppia omosessuale che desiderasse contrarre un'unione civile (e non desiderasse sposarsi).

47. Secondo la legge attuale, probabilmente il governo dovrebbe essere in grado di giustificare la differenza di trattamento sulla base del fatto che le unioni civili per coppie omosessuali sono soltanto una misura sociale designata a conferire benefici legali impossibili da acquisire in altro modo per coppie dello stesso sesso, e che quindi rappresentano un mezzo proporzionato di perseguire uno scopo legittimo.

48. Ma se la legge venisse cambiata in modo tale che le coppie dello stesso sesso fossero in grado di sposarsi, il legittimo scopo di fornire la possibilità di un'unione civile a coppie omosessuali cesserebbe di esistere. O almeno cambierebbe in maniera sostanziale, tale che, anche se la limitazione delle unioni civili a coppie dello stesso sesso perseguisse lo scopo legittimo di fornire uno stato legale riconosciuto per coppie omosessuali che non desiderano sposarsi, l'esclusione di coppie di sesso opposto dalle unioni civili non sembrerebbe proporzionato.

49. Questo perché alcune coppie eterosessuali potrebbero ugualmente non desiderare sposarsi ma desiderare tuttavia di acquisire uno stato legale riconosciuto rispetto alla propria relazione. Non ci sarebbe giustificazione evidente che un tribunale potrebbe accettare per una tale disparità di trattamento.

50. Vi è dunque un dubbio reale riguardo alla sostenibilità, in caso di ricorso legale, della linea assunta nel documento della consultazione, ossia che le unioni civili rimarrebbero limitate a coppie omosessuali.

¹¹ Cf. paragrafo 61 della sentenza: «Con riferimento all'art. 9 della *Carta*, dunque, la Corte non considererà che il diritto a sposarsi contenuto nell'art. 12 deve essere in qualunque circostanza limitato al matrimonio fra due persone di sesso opposto. Di conseguenza non si può

affermare che l'art. 12 è inapplicabile alla contestazione dei ricorrenti. Tuttavia, al presente, la questione se consentire o meno matrimoni fra persone dello stesso sesso è lasciata alla regolazione delle leggi interne dello stato contraente».

Un'istituzione antichissima

Vescovi cattolici d'Inghilterra e Galles

Introduzione

1. Esiste una concezione comune e istintiva del significato del matrimonio, condivisa da appartenenti a tutte le religioni, come pure da chi non ne professa alcuna. Essa risale a prima della Chiesa, e la sua essenza è riassunta nella comune definizione del matrimonio come unione volontaria per la vita di un uomo e di una donna a esclusione di tutti gli altri.

2. Questa concezione del matrimonio ha costituito il costante insegnamento della Chiesa cattolica. Il *Catechismo della Chiesa cattolica* afferma: «Il patto matrimoniale con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, [è] per sua natura ordinat[o] al bene dei coniugi e alla procreazione ed educazione della prole».¹ Il matrimonio, e la vita di famiglia che vi è intrinsecamente legata, possiedono e continuano a formare un'autentica unità che la società deve proteggere in quanto insieme essi costituiscono (procreando ed educando) il nucleo vivente del succedersi delle generazioni umane.

3. È una concezione che la Chiesa crede ancora oggi di vitale importanza per il bene comune della società: «Abbiamo un'idea positiva da offrire, che l'uomo e la donna sono fatti l'uno per l'altro (...) che il matrimonio si sviluppa prima di tutto come un incontro gioioso e ricco di benedizioni fra un uomo e una donna, e quindi, la famiglia, che garantisce continuità fra le generazioni e attraverso la quale le generazioni sono riconciliate fra di loro e persino le culture possono incontrarsi».²

La consultazione governativa

4. La domanda principale della consultazione governativa sulla proposta che essa avanza di legalizzare i matrimoni fra persone omolesbici recita: «Siete d'accordo o meno di consentire a tutte le coppie, a prescindere dal loro genere, la possibilità di celebrare un matrimonio civile?».

5. Sebbene questa domanda sembri interrogare riguardo al principio di legalizzare il matrimonio fra persone dello stesso sesso, la documentazione diffusa dal governo sulla ridefinizione del matrimonio afferma chiaramente che l'interesse della consultazione riguarda il modo migliore per raggiungere la modifica legislativa, non se tale modifica possa avvenire o meno. In realtà il governo sta proponendo un mutamento fondamentale alla comprensione basilare del matrimonio e, in concomitanza, un cambiamento radicale nella politica sociale. Una volta effettuata tale modifica legislativa, essa non sarà reversibile e le sue conseguenze non potranno essere controllate o previste dal governo.

6. L'onere della prova per modifiche importanti alla legislazione ricade su chi propone le innovazioni. Il radicale mutamento alla politica sociale che viene proposto dal governo richiede una riflessione e un'analisi molto attente. Le proposte governative per tale modifica e innovazione a riguardo del matrimonio dovrebbero essere aperte a un'ampia discussione e dovrebbero essere approfonditamente dibattute, prima di annunciare la determinazione a varare una modifica legislativa.

7. Rappresenta quindi motivo di grave preoccupazione per i vescovi che questa proposta, la quale ha potenzialmente un immenso impatto sulla stabilità della nostra società e ha implicazioni significative per l'istituzione del matrimonio e della vita familiare, peculiare nella sua unicità, non sembri essere stata oggetto di tali attente indagini e analisi. La proposta riguardo alla legislazione del matrimonio fra persone dello stesso sesso è basata soltanto su due brevissimi annunci alle conferenze di partito. Non ci sono state commissioni reali, manifesti d'intenti, libri bianchi o verdi [in ambito inglese e anglosassone, documentazioni e stadi di dibattito in preparazione a una decisione di grande peso; *ndt*].

8. Il governo afferma che prenderà in considerazione le risposte al documento della consultazione esaminando le osservazioni avanzate, «non la quantità delle risposte ricevute». Poiché il governo non ha mandato elettorale per questa materia, e in nessun momento ha illustrato esaurientemente gli argomenti a favore di un simile significativo mutamento sociale, esso dovrebbe riflettere molto attentamente non solo sulle osservazioni avanzate da coloro che obiettano, ma anche sulla quantità di individui che le avanzano.

La concezione del matrimonio

9. Purtroppo in nessuna parte del documento della consultazione governativa vi è prova di una concezione del matrimonio in quanto istituzione, distinto dalla forma legale civile con la quale il matrimonio è contratto, e del contributo che l'istituzione del matrimonio apporta alla società e al bene comune.

10. L'istituzione del matrimonio ha caratteristiche intrinseche che contribuiscono non solo a costruire la relazione unitiva fra marito e moglie, ma anche le relazioni che questi hanno con i figli del loro matrimonio, con la famiglia in senso allargato, con la comunità locale e con la società più ampia nella quale vivono.

11. Da questo punto di vista, il matrimonio è essenzialmente coniugale e sociale, e deriva il suo significato dalla propria funzione come fondamento della famiglia. Il matrimonio unisce marito e moglie in un legame per tutta la vita che è ordinato, essenzialmente se non in ogni momento, ai loro ruoli di padre e madre e riconosce le loro responsabilità relative alla procreazione e alla cura generazionale. Se l'istituzione del matrimonio venisse significativamente ridimensionata, così avverrebbe anche per il benessere dei figli, della famiglia e della società.

12. L'unicità dell'istituzione del matrimonio è basata sul fatto che la persona umana esiste sia come maschio sia come femmina e che la loro unione, ai fini di procreazione, sostegno reciproco e amore, lungo i secoli della storia umana ha formato una stabile unità che chiamiamo famiglia. Il matrimonio è stato da lunghissimo tempo riconosciuto come un positivo elemento per la costruzione della società umana e quindi riconosciuto dalle società e dalle culture come meritevole di protezione legale.

13. La concezione dell'istituzione matrimoniale dal punto di vista sociale e procreativo risale a prima di tutte le culture e società odierne. L'istituzione del matrimonio non ha mai impedito lo sviluppo di altre forme di amicizia o relazione umana entro queste culture e queste società, ma a esse non è mai stato dato il nome di «matrimonio». Il matrimonio è quindi unico e distinto da tutte le altre relazioni umane.

Impegno e amore

14. Il documento della consultazione governativa afferma che una delle ragioni per la modifica legislativa al matrimonio è che «non è giusto che a una coppia che si ama e vuole formalizzare l'impegno di reciproca dedizione sia negato il diritto di sposarsi».

15. L'argomento a favore della modifica si basa sull'idea che il matrimonio sia essenzialmente una questione di «amore» e «impegno», e che l'amore e l'impegno di una coppia dello stesso sesso dovrebbero essere riconosciuti nei provvedimenti legislativi per il matrimonio allo stesso modo che per le coppie di sesso opposto. Il matrimonio però è molto di più che semplicemente «amore» e «impegno», sia all'interno sia al di fuori di una cornice legale.

16. Vi sono chiaramente molte altre forme di relazione che dimostrano amore e impegno, ma esse non sono considerate su un piano di uguaglianza rispetto al matrimonio. Un adulto non sposato può condividere la dimora con un genitore anziano e prendersene cura; è una dimostrazione di amore e impegno ma non è simile al matrimonio. Allo stesso modo, due fratelli possono vivere insieme, mettere in comune le risorse finanziarie e condividere gusti e interessi; anche questo dimostra amore e impegno ma non è simile al matrimonio.

17. La relazione costituita dall'istituzione del matrimonio è differente da tutte le altre relazioni umane. Le sue caratteristiche uniche e distintive sono centrate sulla complementarità biologica di maschio e femmina e sulla possibilità di generare figli. Come ha affermato il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani, il diritto

a sposarsi «implica, in linea di principio, la possibilità di procreare».³ Secondo la definizione del prof. R.P. George dell'Università di Princeton quindi «il matrimonio è la comunità formata da un uomo e da una donna che pubblicamente acconsentono a condividere tutta la loro vita, in un tipo di relazione orientata a generare, allevare ed educare i figli insieme. Tale apertura alla procreazione, come realizzazione naturale della comunità, distingue questa da altri tipi di comunità».⁴

18. Le coppie non sposate, i genitori singoli e adottivi provvedono ambienti amorevoli, cure devote e una buona educazione per i figli, spesso in circostanze difficili. Tuttavia, lo speciale riconoscimento legale che lo stato conferisce al matrimonio nasce principalmente perché l'istituzione del matrimonio in generale porta benefici qualitativamente unici per i figli e per la società. Un notevole *corpus* di ricerche⁵ dimostra come per un figlio sia più probabile raggiungere risultati migliori avendo due genitori, uno di ciascun sesso, legati l'uno all'altro nel matrimonio. In tale ambiente i figli imparano cosa significa essere maschio oppure femmina, e come ciascun sesso si relaziona all'altro. La struttura migliore e più adatta ad allevare la generazione successiva è quindi un matrimonio stabile. È per questa ragione che molti giovani ancora aspirano a un'unione matrimoniale per tutta la vita.⁶

19. La proposta del governo rischia di dare inizio a un cambiamento sociale che, forse senza intenzione, mette da parte gli interessi della prole concentrandosi soltanto sulla relazione della coppia. La realtà di questo rischio è eloquentemente espressa dal semplice fatto che i figli non sono citati neppure una volta nel documento della consultazione governativa. La politica dovrebbe essere guidata dal desiderio di promuovere la giustizia, preservare la libertà e servire il bene comune nel lungo periodo per tutti, specialmente per i vulnerabili.

20. Le leggi hanno anche funzioni normative e pedagogiche. Esse incoraggiano e insegnano alla popolazione a vedere e comprendere le cose in un determinato modo e aiutano a modellare lo sviluppo degli atteggiamenti e della morale pubblici. Modificare la legge sul matrimonio col tempo inevitabilmente influenzerebbe il modo in cui il pubblico nel suo insieme concepisce il matrimonio. Esso diverrebbe un accordo che definisce la relazione legale di una coppia. Cesserebbe di essere il fondamento della famiglia. Come osservano i professori Tubbs e George, «se il desiderio di imprimere l'approvazione sociale sulla condotta e sulle relazioni omosessuali condurrà alla ridefinizione del matrimonio distaccandolo non solo dalla complementarità biologica e dalla procreazione, ma anche dalla connessa norma di esclusività sessuale, che cosa resterà dell'istituzione?».⁷

¹ *Catechismo della Chiesa cattolica*, n. 1601.

² BENEDETTO XVI, *Intervista* in preparazione al viaggio apostolico a München, Altötting e Regensburg, Castel Gandolfo, 5.8.2006.

³ COMITATO DELLE NAZIONI UNITE PER I DIRITTI UMANI, *Commento* n. 19.

⁴ R.P. GEORGE, *In defense of natural law*, Oxford 1999.


⁵ Cf. CENTRE FOR SOCIAL JUSTICE, *Why is the Government anti-Marriage?*, dicembre 2009.

⁶ Inchiesta promossa dall'associazione Friends of the Elderly fra 4.000 giovani su ciò che essi ritenevano costituissero una vita degna di essere vissuta; www.fote.org.uk.

⁷ D.L. TUBBS, R.P. GEORGE, «Redefining marriage away», in *City Journal* 14(2004) 3, estate 2004, 26-29.

PIER GIORGIO GIANAZZA

Temì di Teologia Orientale 2



Sulla via dell'ecumenismo, che la Chiesa cattolica è impegnata a percorrere, l'opera contribuisce alla conoscenza dell'Oriente cristiano, presentandone la teologia. Col proprio specifico approccio al mistero rivelato, la tradizione orientale è componente essenziale della Chiesa di Cristo, complementare a quella dell'Occidente cristiano. Il volume secondo tratta di cosmologia e angelologia, antropologia teologica, cristologia, escatologia e offre un'ampia iniziazione all'icona.

«NUOVI SAGGI TEOLOGICI» pp. 448 - € 41,50

..... DELLO STESSO AUTORE

TEMÌ DI TEOLOGIA ORIENTALE 1

Presentazione di Dimitrios Salachas esarca apostolico in Grecia
pp. 536 - € 49,90

www.dehoniane.it

EDBSO
Edizioni Dehoniane Bologna

Via Nosadella 6
40123 Bologna
Tel. 051 4290011
Fax 051 4290099

Unioni civili

21. La proposta del governo riguardo alla modifica legislativa del matrimonio non è chiara a proposito dell'attuale normativa che regola le unioni civili.

22. Il governo precedente, con il sostegno di entrambi i partiti politici che attualmente formano la coalizione governativa, sulla base della parità di diritti, con la Legge sulle unioni civili (*Civil Partnerships Act*) provide pienamente a che le coppie dello stesso sesso avessero diritti civili e legali equivalenti a quelli delle coppie sposate. Presentando quella legislazione il precedente governo affermò anche che non aveva in progetto di ridefinire il matrimonio civile per includere coppie omosessuali.

23. Ora viene proposta dall'attuale governo una modifica legislativa sulla base del fatto che «avere due normative separate per coppie omo- ed eterosessuali perpetua fraintendimenti e discriminazioni»⁸ e che non è accettabile per le coppie dello stesso sesso non avere «la possibilità di sposarsi e di dire di essere sposati».⁹ Tuttavia questo argomento non è coerente con le modifiche legislative proposte dal governo, le quali non renderebbero le unioni civili parimenti disponibili per le coppie formate da membri del sesso opposto.

24. La logica sottostante la proposta del governo è di per se stessa seriamente opinabile. Cambiare la definizione legale del matrimonio non offrirebbe alcun beneficio legale o materiale alle coppie omosessuali che non sia già stato garantito con la Legge sulle unioni civili. Le disparità nei diritti e nelle responsabilità individuate nel secondo e terzo punto della sezione 1.10 del documento della consultazione governativa possono essere affrontate emendando la Legge sulle unioni civili. Esse non necessitano di modifiche legislative al matrimonio come quelle proposte.

25. Data la Legge sulle unioni civili attualmente in vigore, vi è una logica chiara nel consentire le unioni civili solo alle coppie dello stesso sesso e il matrimonio solo alle coppie di sesso opposto. È questa l'attuale situazione legale. Tuttavia se la legge dovesse cambiare, il risultato sarebbe che il matrimonio sarebbe disponibile per coppie eterosessuali e omosessuali, mentre le unioni civili sarebbero consentite solo a coppie dello stesso sesso. È prevedibile che venga fatto ricorso contro questa disparità presso la Corte europea dei diritti dell'uomo.

26. Il 23 novembre 2010 una coppia eterosessuale, Ian Goggin e Kristin Skarsholt, fece la richiesta, rifiutata, di contrarre un'unione civile presso l'anagrafe di Bristol.¹⁰ È pendente presso la Corte europea dei diritti dell'uomo il caso *Ferguson et al.* riguardante quattro coppie inglesi omosessuali e quattro eterosessuali che chiedono rispettivamente di contrarre il matrimonio e l'unione civile. La loro istanza, sottoposta nel febbraio 2011, è stata redatta da Robert Wintemute, docente di Diritti umani al Kings College di Londra, e si basa sull'argomentazione che il matrimonio e l'unione civile sono a tal punto simili nella legge britannica per quanto riguarda gli effetti, che l'unica ra-

gione per rifiutare alle coppie l'uno o l'altra non può essere che la discriminazione.

27. La posizione della Chiesa cattolica è chiara: non riconosce altra relazione o unione legale equivalente al matrimonio sul piano etico o legale. La Chiesa si oppone quindi a qualunque modifica della definizione del matrimonio al fine di includere coppie omosessuali, o di estendere le unioni civili a coppie eterosessuali che possono sposarsi. È quasi certo tuttavia che a lungo termine una verosimile conseguenza delle modifiche proposte dal governo alla legge sul matrimonio sarebbe la necessità di una modifica alla legge sulle unioni civili, con significative implicazioni.

Matrimonio civile e religioso

28. Attualmente per la legge britannica esiste un'unica istituzione del matrimonio. Ai fini civili, l'impegno legale che viene sottoscritto in un ufficio dell'anagrafe o in una chiesa è il medesimo. Lo *status* civile legale del matrimonio è conferito unicamente in quanto in assenza di un ufficiale dell'anagrafe il sacerdote viene autorizzato dall'Ufficio di stato civile a espletare le pratiche matrimoniali. In questo modo, compilando il registro dei matrimoni, il sacerdote assolve a una funzione civile.

29. L'intenzione del governo è prevedere una normativa che precluderebbe alle coppie dello stesso sesso i matrimoni in luoghi di culto. Almeno questo sarebbe gradito. Tuttavia, se l'esclusione del matrimonio in luoghi di culto per le coppie dello stesso sesso dipendesse da una legge promulgata dal Parlamento, essa sarebbe immediatamente esposta alla modifica per mezzo di leggi o emendamenti susseguenti, com'è accaduto nel breve periodo degli otto anni intercorsi fra l'introduzione delle unioni civili e la proposta di legalizzare il matrimonio per coppie omosessuali. Poiché nessun Parlamento può vincolare i governi successivi, la Chiesa cattolica e gli altri organismi religiosi sarebbero indefinitamente esposti a questo rischio. Inoltre, una normativa che vietasse il matrimonio in luoghi di culto alle coppie omosessuali sarebbe esposta a ricorsi da parte degli organismi religiosi (come i quaccheri) che desiderassero celebrarli (vedi più sotto il n. 36).

30. Poiché esiste un unico concetto legale del matrimonio, comunque celebrato, una volta che il matrimonio fosse legale per le coppie omosessuali, vi sarebbe il rischio permanente che qualsiasi esenzione prevista per gli organismi religiosi possa venire ritirata in qualunque momento nel futuro (nel caso in cui non sia già stata giudicata illegalmente discriminatoria da tribunali nazionali o europei).

Parità

31. Non si dovrebbe confondere «parità» con «equivalenza». Diverse professioni richiedono prove di forza o di abilità per chi desidera praticarle. Le prove non sono le medesime per uomini e donne, ma costituiscono un esame giusto ed equo per ciascun sesso, riconoscendone le differenze. Questa è parità in senso proprio; una giusta normativa per gruppi diversi che tiene nella dovuta considerazione le loro differenze. Per le coppie omosessuali, alla parità in tale senso proprio è già stato pienamente provveduto con la Legge sulle unioni civili.

32. Una parte fondamentale dell'attuale argomentazione del governo in favore di una modifica legislativa alla definizione legale del matrimonio si basa sulla parità. La Chiesa cattolica si oppone a qualunque forma di ingiusta discriminazione e afferma l'importanza di trattare chiunque, quale che sia il suo orientamento sessuale, con pari dignità e rispetto.¹² Non vi dovrebbe essere ingiusta discriminazione nei confronti degli omosessuali. Ma non costituisce ingiusta discriminazione conservare l'istituzione del matrimonio limitata a un'unione volontaria fra un uomo e una donna, poiché ciò è semplicemente la conseguenza della specifica caratteristica dell'istituzione.¹³

Libertà religiosa

33. I recenti casi giurisprudenziali hanno confermato che non esiste diritto legale al matrimonio fra persone omosessuali coperto dalla *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, e che uno stato è libero di avere normative diverse per il matrimonio e l'unione fra membri dello stesso sesso (*Gas e Dubois contro Francia*, 15.3.2012;¹⁴ *Schalk e Kopf contro Austria*, 24.6.2010¹⁵). Tuttavia, ciò per cui non vi è casistica è se uno stato può legalmente aprire la *stessa* istituzione del matrimonio a coppie sia omosessuali sia eterosessuali, conservando il matrimonio religioso solo per coppie eterosessuali. A un primo sguardo, parrebbe un chiaro esercizio di discriminazione.

34. Producendo una nuova legislazione, il governo modificherebbe l'intero quadro relativo al matrimonio in modo tale che istanze oggi non ammissibili in tribunale lo potrebbero essere in futuro in qualunque momento. Il governo non potrebbe offrire agli organismi religiosi alcuna assicurazione capace di negare il rischio permanente che si produrrebbe per la libertà religiosa.

35. La maggior parte dei principali gruppi religiosi in Gran Bretagna ha espresso forte opposizione al matrimonio fra persone dello stesso sesso: fra gli altri i rappre-

⁸ Consultazione governativa «Parità nel matrimonio civile», Introduzione ministeriale.

⁹ *Ivi*.

¹⁰ Cf. www.petertatchell.net/lgbt_rights/partnerships/Heterosexual-civil-partnership-refused-in-Bristol.htm.

¹¹ Cf. equallove.org.uk/2011/02/equal-love-application-to-echr.

¹² Cf. V. NICHOLS, «Don't underestimate the beauty of true friendship», in *Catholic Herald* 2.3.2012.

¹³ Cf. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, nota *Diverse questions*. Considerazioni circa i progetti di riconoscimento legale delle unioni tra persone omosessuali, 3.6.2003, in *EV* 22/371ss.

¹⁴ Cf. www.coe.int.

¹⁵ Cf. cmiskp.echr.coe.int.

sentanti delle Chiese cristiane, degli ebrei, dei musulmani, dei sikh e degli indù. Alcuni gruppi minori – come i quaccheri – sono in favore del matrimonio fra omosessuali.

36. La proposta del governo nel documento della consultazione, in ordine alla salvaguardia della libertà religiosa, consiste nel fatto che dovrebbe essere illegale celebrare religiosamente un matrimonio fra omosessuali. Ciò tuttavia fa immediatamente sorgere un altro problema di libertà religiosa per quei gruppi, come i quaccheri, che hanno affermato di voler celebrare matrimoni religiosi fra persone dello stesso sesso. Il Partito laburista ha già manifestato la propria idea secondo la quale vi dovrebbero essere deroghe per consentire a gruppi religiosi che lo desiderano di celebrare matrimoni fra omosessuali secondo la propria fede. Considerando la precedente Legge sulla parità (*Equality Act*) 2010, che consente che le unioni civili siano celebrate religiosamente ove il gruppo religioso lo consenta, è verosimile che verrà proposto un emendamento di questo genere.

Concezione civile di consumazione e adulterio

37. Uomini e donne sono diversi fisicamente, mentalmente e spiritualmente. Essi sono, sotto ogni aspetto, complementari, entrambi modellati e idonei per il compito di generare e allevare figli in un periodo prolungato. Il matrimonio è il riconoscimento legale di ciò, e senza la consu-

mazione fisica del matrimonio, ove tale complementarità è espressa nella maniera più piena, per la legge inglese un matrimonio è annullabile.

38. Il documento della consultazione chiarisce (par. 2.16) che i concetti di consumazione e adulterio si applicherebbero ugualmente al matrimonio fra membri dello stesso sesso. Ma anziché procedere a esaminare come la legge dovrebbe definire questa materia per le coppie omosessuali, esso la lascia semplicemente alla futura giurisprudenza. Ma il metodo dei precedenti giurisprudenziali procede trattando in tribunale i casi reali e difficili. È molto verosimile che, in seguito alla casistica precedente, la gamma dei tipi di relazione coperti da matrimonio o da unione civile venga ad ampliarsi, a meno che non vi sia in partenza chiarezza legislativa nella definizione di questa materia.

Conclusione

39. Ciò che è in gioco, in questa proposta, è l'intrinseco significato del matrimonio e cosa è meglio per la società nel suo insieme. Papa Benedetto XVI ha affermato: «Difendere l'istituzione del matrimonio come realtà sociale è in ultima analisi una questione di giustizia, poiché implica la salvaguardia del bene dell'intera comunità umana e i diritti di genitori e figli insieme».¹⁶

40. Le proposte del governo per salvaguardare l'istituzione del matrimonio concepito e celebrato religiosamente non tutelano contro successive modifiche alla legislazione, e rischiano ben presto il ricorso presso la Corte europea dei diritti dell'uomo.

41. Se attuate, le modifiche legislative al significato del matrimonio proposte dal governo ridurrebbero in modo permanente il senso del matrimonio per la società tutta intera. Lo faranno abbandonando la concezione innata della complementarità biologica e sessuale nella relazione fra un uomo e una donna, e la prole che genera la loro unione, il miglior fondamento per una società forte e ben compaginata. Come affermano le Chiese cristiane ortodosse nella loro risposta alla consultazione:¹⁷ «Il mutamento proposto non è, come si pretende, un allargamento dell'alta condizione e della responsabilità del matrimonio alle coppie omosessuali. Piuttosto, esso conferisce riconoscimento legale a un cambiamento radicale nella concezione del matrimonio stesso che tocca tutte le coppie sposate e quindi l'intera società».

42. Rispondendo alla domanda principale della consultazione governativa, quindi, la Conferenza episcopale di Inghilterra e Galles non è d'accordo con la proposta di consentire «a tutte le coppie, a prescindere dal loro genere, la possibilità di celebrare un matrimonio civile», e, per tutte le ragioni elencate sopra, raccomanda al governo di non procedere con le modifiche legislative al matrimonio proposte.

✠ PETER SMITH,
vicepresidente della Conferenza dei vescovi cattolici
d'Inghilterra e Galles

R
il Regno

DIRETTORE RESPONSABILE

Gianfranco Brunelli

CAPOREDATTORE PER ATTUALITÀ

Guido Mocellin

CAPOREDATTORE PER DOCUMENTI

p. Marco Bernardoni

SEGRETARIA DI REDAZIONE

Chiara Scesa

REDAZIONE

p. Marco Bernardoni / Gianfranco Brunelli / Alessandra Deoriti / p. Alfio Filippi / Maria Elisabetta Gandolfi / p. Marcello Matté / Guido Mocellin / p. Marcello Neri / p. Lorenzo Prezzi / Daniela Sala / Paolo Segatti / Piero Stefani / Francesco Strazzari / Antonio Torresin / Mariapia Veladiano

EDITORE

Centro Editoriale Dehoniano, spa

PROGETTO GRAFICO

Scoutdesign Srl

IMPAGINAZIONE

Omega Graphics Snc - Bologna

STAMPA

italia tipolitografia s.r.l. - Ferrara

Registrazione del Tribunale di Bologna N. 2237 del 24.10.1957.



Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana

DIREZIONE E REDAZIONE

Via Nosadella, 6 - 40123 Bologna
tel. 051/3392611 - fax 051/331354
www.ilregno.it
e-mail: regno@dehoniane.it

PER LA PUBBLICITÀ

Ufficio commerciale CED-EDB
e-mail: commercialeced@dehoniane.it
tel. 051/4290023 - fax 051/4290099

ABBONAMENTI

tel. 051/4290077 - fax 051/4290099
e-mail: abbonamenti@dehoniane.it

QUOTE DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 2013

Il Regno - attualità + documenti + Annale 2013 - Italia € 65,00;

Europa € 104,00;

Resto del mondo € 116,00.

Il Regno - attualità + documenti -

Italia € 63,00; Europa € 102,00;

Resto del mondo € 114,00.

Solo *Attualità* o solo *Documenti* -

Italia € 45,00; Europa € 68,00;

Resto del mondo € 73,00.

Una copia e arretrati: € 3,70.

Il Regno digitale - attualità +

documenti + Annale 2013 - € 65,00;

CCP 264408 intestato a Centro

Editoriale Dehoniano.

Chiuso in tipografia il 13.11.2012.

Il n. 18 è stato spedito il 31.10.2012;

il n. 17 il 16.10.2012.

In copertina: G.B. CRESPI,

Cristo e la samaritana al pozzo (part.),

1610-1620, Milano, Collezione Koelliker.

L'editore è a disposizione degli aventi diritto che non è stato possibile contattare, nonché per eventuali e involontarie inesattezze e/o omissioni nella citazione delle fonti iconografiche riprodotte nella rivista.